Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 104° — Numero 142**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 30 maggio 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 •
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

1962

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 142 DEL 30 MAGGIO 1963:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 26: **« Motom Italiana », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 maggio 1963. — **« Fiat », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1963. — **Biscotti Bovolone, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 aprile 1963. — **« Grand Hôtel Duomo - S.p.A. », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1963. — **« Laterizi Società per Azioni », in Imola:** Obbligazioni sorteggiate l'11 maggio 1963. — **« Manifatture Pelliccerie Alfa », società per azioni, in Selvazzano (Padova):** Obbligazioni sorteggiate il 23 aprile 1963. — **« Italfarad », società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 24 aprile 1963. — **Società Immobiliare Tenax, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 aprile 1963. — **S.p.A. Fabbrica Accumulatori Napoli « S.A.F.A. », in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 20 maggio 1963. — **Istituto Geografico De Agostini, società per azioni, in Novara:** Obbligazioni sorteggiate il 14 maggio 1963. — **Snia-Viscosa - Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 maggio 1963. — **Società Adriatica di Elettricità, società per azioni, in Venezia:** Obbligazioni sorteggiate il 17 maggio 1963. — **« S.A.I.T. » - Società per Azioni Industrie Tessili, in Biella:** Obbligazioni sorteggiate il 17 maggio 1963. — **Cartiera dell'Adda, società per azioni:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1963. — **« Fiat » società per azioni, in Torino:** Errata-corrige. — **Credito Fondiario della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, in Milano:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1960.**

Istituzione presso l'Istituto tecnico industriale « Bernini » di Roma dell'indirizzo specializzato per la chimica industriale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto interministeriale 21 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1948, con il quale viene approvata la tabella organica dell'Istituto tecnico industriale « Bernini » di Roma;

Ritenuta l'opportunità di istituire un nuovo indirizzo specializzato presso l'Istituto tecnico industriale medesimo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1961 è istituito presso lo Istituto tecnico industriale « Bernini » di Roma l'indirizzo specializzato per la chimica industriale.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'Istituto stesso sono indicati nella tabella *A* annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Alla istituzione di cui al precedente art. 1, si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'Istituto suddetto è stabilito in lire 146.000.000.

Art. 3.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul cap. 115, art. 1, del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961-62 e sul capitolo e articolo corrispondenti degli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1961

GRONCHI

BOSCO — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, *foglio n.* 99. — VILLA

TABELLA *A*

Tabella organica dell'Istituto tecnico industriale « Bernini » per la edilizia e la chimica industriale di Roma

Numero dei corsi 4 { 2 per la edilizia; 2 per la chimica industriale }

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
I. — Personale direttivo e insegnante			
1. **Preside**	1	—	Il preside ha l'obbligo di insegnare in una cattedra di materie tecniche
2. Lingua e lettere italiane - Storia ed educazione civica	4	—	Ciascuno nelle classi I e II di un corso
3. Lingue e lettere italiane - Storia ed educazione civica	4	—	Ciascuno nelle classi III, IV e V di un corso
4. Matematica	2	—	Ciascuno nelle classi I e II di due corsi
5. Matematica	1	—	Nelle classi III e IV dei due corsi per l'edilizia e di un corso per la chimica industriale
6. Matematica	—	1	—
7. Fisica applicata	—	1	Nelle classi dei due corsi per l'edilizia
8. Fisica e laboratorio - Complementi di fisica e laboratorio	2	—	Ciascuno nelle classi di un corso per la chimica industriale ed in una classe del biennio di un corso per l'edilizia
9. Fisica e laboratorio	—	1	Nelle classi di un corso per l'edilizia
10. Scienze naturali - Geografia	1	—	Nelle classi di tre corsi
11. Scienze naturali - Geografia	—	1	—
12. Chimica e laboratorio - Chimica	1	—	Nelle classi dei due corsi per l'edilizia
13. Chimica e laboratorio	2	—	Ciascuno nelle classi di un corso per la chimica industriale
14. Complementi di chimica, elettrochimica e laboratorio	1	—	Nelle classi dei due corsi per la chimica industriale
15. Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio	2	—	Ciascuno nella III e IV classe di un corso per la chimica industriale
16. Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio	2	—	Ciascuno nella V classe di un corso per la chimica industriale
17. Chimica industriale - Impianti chimici e disegno	2	—	Ciascuno nelle classi IV e V di un corso per la chimica industriale
18. Elettrotecnica e laboratorio	—	1	—
19. Meccanica - Macchine - Elementi di macchine	1	—	Nelle classi dei quattro corsi
20. Disegno	2	—	Ciascuno nella I e II classe di un corso e, alternativamente, nella I o nella II classe di un altro corso
21. Disegno	—	1	—
22. Disegno tecnico	1	—	Nelle classi dei due corsi per l'edilizia
23. Costruzioni edili, stradali ed idrauliche - Disegno di costruzioni	2	—	Ciascuno nella IV e V classe di un corso per la edilizia
24. Costruzioni edili, stradali ed idrauliche - Disegno di costruzioni	—	1	—
25. Tecnologia dei materiali e delle costruzioni e laboratorio tecnologico - Impianto ed organizzazione del cantiere - Estimo	2	—	Ciascuno nelle classi di un corso per l'edilizia
26. Topografia e disegno	—	1	—
27. Lingua straniera	1	—	Nella I e II classe di tre corsi
28. Lingua straniera	—	1	—
29. Complementi tecnici di lingua straniera	—	1	—
30. Elementi di diritto e di economia	—	1	—
31. Religione	—	1	—

Denominazione delle cattedre e dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
II. — Personale insegnante tecnico-pratico			
1. Insegnanti tecnico-pratici coadiutori per il laboratorio di fisica	2	1	—
2. Insegnanti tecnico-pratici coadiutori per il laboratorio di chimica	2	—	—
3. Insegnante tecnico-pratico coadiutore per il laboratorio di complementi di chimica ed elettrochimica	1	—	—
4. Insegnanti tecnico-pratici coadiutori per il laboratorio di analisi chimica generale e tecnica	3	—	—
5. Insegnante tecnico-pratico coadiutore per il laboratorio di elettrotecnica	—	1	—
6. Insegnante tecnico-pratico coadiutore per il laboratorio tecnologico edile	1	—	—
7. Insegnante tecnico-pratico per la falegnameria	—	1	—
8. Insegnante tecnico-pratico per lo aggiustaggio	1	—	—
9. Insegnante tecnico-pratico per la lavorazione del legno	—	1	—
10. Insegnante tecnico-pratico per la lavorazione dei metalli	—	1	—
11. Insegnante tecnico-pratico per il cantiere edile	1	—	—
12. Insegnanti tecnico-pratici . .	—	2	—
III. — Personale amministrativo			
1. Segretario ragioniere economo	1	—	—
2. Applicati	6	—	—
IV. — Personale ausiliario			
1. Bidelli	10	—	—

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1962, n. 2073.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Mondragone (Caserta).

N. 2073. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Mondragone (Caserta) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1963, n. 700.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi, in Cerignola (Foggia).

N. 700. Decrto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi, in Cerignola (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 40. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963.

Nomina del dott. Salvatore Marino a direttore generale degli affari generali e del personale dell'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10, comma secondo, del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, concernente l'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Vista la deliberazione n. 2 in data 30 marzo 1963 del Comitato amministrativo dell'Istituto centrale di statistica con cui, a norma del sopracitato art. 10 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, viene determinato il trattamento giuridico ed economico spettante al direttore generale degli affari generali e del personale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Salvatore Marino è nominato direttore generale degli affari generali e del personale dell'Istituto centrale di statistica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1963

SEGNI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1963
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 31. — CESSARI

(5332)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1963.

Iscrizione del porto di Porto Nogaro-Torviscosa nella 2ª classe, 2ª serie, della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, sui porti, spiagge e fari;

Visto il regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che approva il regolamento per la esecuzione della legge predetta;

Visto l'art. 15 del decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Visto il regio decreto 18 agosto 1895, n. 629, con il quale Porto Nogaro (provincia di Udine) venne iscritto alla 3ª classe della 2ª categoria dei porti nazionali e fu altresì approvata la designazione degli enti locali interessati con l'indicazione delle loro rispettive aliquote:

Visti gli atti dell'istruttoria compiuta per l'elevazione di classifica di Porto Nogaro con estensione allo approdo di Torviscosa, costituendo i due scali un unico complesso portuale anche perchè serviti dall'unico canale di navigazione della foce lagunare di Porto Buso;

Considerato che dai suddetti atti di istruttoria risulta che nel complesso portuale Porto Nogaro-Torviscosa si è verificato un movimento commerciale tra importazione ed esportazione, in ciascuno degli anni del triennio 1956-58, superiore alle 25.000 tonnellate, *ma non superiore alle 100.000*, per cui il complesso portuale stesso ha i requisiti per essere iscritto nella 2ª classe, 2ª serie, della 2ª categoria dei porti nazionali;

Considerato che per effetto della mutata situazione della corrente dei traffici marittimi si è ritenuto necessario procedere anche alla modifica della designazione degli enti interessati al commercio del porto stesso e quindi alla variazione delle rispettive loro aliquote di concorso nelle spese, come risulta dall'allegata tabella « A »;

Vista la deliberazione n. 25385, in data 14 gennaio 1961, del Consiglio provinciale di Udine, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 30 gennaio 1961;

Vista la deliberazione n. 4, in data 27 gennaio 1961, del Consiglio comunale di San Giorgio di Nogaro, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 9 febbraio 1961;

Vista la deliberazione n. 49/7556, in data 16 dicembre 1960, del Consiglio comunale di Torviscosa, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 30 dicembre 1960;

Vista la deliberazione n. 1, in data 14 gennaio 1961, del Consiglio comunale di Udine, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 6 febbraio 1961;

Vista la deliberazione n. 17, in data 26 gennaio 1961, della Giunta comunale del comune di Tolmezzo, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 30 gennaio 1961;

Vista la deliberazione n. 1658, in data 21 febbraio 1961, del Consiglio comunale del comune di Tolmezzo per la ratifica della succitata delibera di Giunta;

Visto il voto n. 1123, del 22 giugno 1961, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il voto, in data 15 febbraio 1962, del Consiglio superiore della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Il complesso portuale Porto Nogaro-Torviscosa, in provincia di Udine, è iscritto nella 2ª classe, 2ª serie, della 2ª categoria dei porti nazionali ai sensi e per gli effetti del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095.

Art. 2.

E' approvata la designazione degli enti interessati al commercio del porto stesso con l'indicazione delle rispettive loro aliquote di concorso nelle spese, come risulta nell'allegata tabella « A ».

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1963

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1963
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 211

TABELLA « A »

Elenco della Provincia e dei Comuni chiamati a concorrere nelle spese di Porto Nogaro-Torviscosa, iscritto nella 2ª classe, 2ª serie, della 2ª categoria dei porti nazionali con l'indicazione dell'aliquota di contributo nelle relative spese a ciascun Ente assegnata:

Indicazione del porto	Provincia cui appartiene	Enti interessati	Aliquota in millesimi
Porto Nogaro - Tor-**viscosa**	Udine	Provincia di Udine . .	1.000
		Comuni	
		San Giorgio di Nogaro	0,1270
		Tolmezzo	0,0586
		Torviscosa	0,0857
		Udine	0,7287
		Totale . . .	1,0000

Roma, addì 16 gennaio 1963

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI

(5200)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1963.

Classificazione tra le statali d'una strada denominata: Strada statale n. 421 « dei laghi di Molveno e Tenno ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959, registro **n.** 26, foglio n. 30 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* **n.** 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per **gli** effetti della citata legge n. 126, è stato approvato **il** piano generale delle strade aventi i requisiti per **poter** essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 210 di detto piano è prevista la **strada** « innesto Strada statale n. 43 a Rocchetta-Lago **di** Molveno-Ponte dei Servi-Ponte Arche-Lago di Tenno -innesto Strada statale n. 45-*bis*, a Riva di km. 64 + 665;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada « innesto Strada statale n. 43 a Rocchetta-Lago di Molveno-Ponte dei Servi-Ponte Arche - Lago di Tenno - innesto Strada statale n. 45-*bis* a Riva » è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 421 « dei laghi di Molveno e Tenno ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1963

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1963
Registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 24

(5246)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1963.

Ripartizione fra le varie Provincie dell'ulteriore somma di L. 400 milioni per l'erogazione di contributi a favore dell'ammasso delle uve e dei mosti, produzione 1962.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1963, registro n. 22 Agricoltura e foreste, foglio n. 85, con il quale sono state stabilite le modalità di assegnazione e liquidazione in applicazione di quanto previsto dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da enti gestori degli ammassi volontari e da Cantine sociali per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti di uve e mosti di produzione 1962, entro il limite massimo di L. 600 milioni;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1963, registro n. 2 Agricoltura e foreste, foglio n. 356, contenente la ripartizione fra le varie Provincie della somma di L. 600 milioni riservata con il citato decreto ministeriale 13 ottobre 1962;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1963, registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 145, con il quale è stata aumentata di L. 400 milioni la somma riservata per l'erogazione del contributo in parola;

Considerata la necessità di ripartire fra le varie Provincie la innanzi detta somma di L. 400 milioni;

Decreta:

In aggiunta alle somme attribuite con il decreto ministeriale 28 dicembre 1962 per gli scopi di cui alle premesse, sono assegnate alle sottoelencate Provincie le ulteriori somme indicate a fianco di ciascuna:

Provincia		Importo	Provincia		Importo
Alessandria . .	L.	16.400.000	Pistoia	L.	450.000
Asti	»	30.000.000	Siena	»	450.000
Cuneo	»	3.700.000	Ancona . . .	»	1.000.000
Novara	»	4.100.000	Ascoli P. . . .	»	2.700.000
Torino	»	1.800.000	Macerata . . .	»	1.400.000
Bergamo . . .	»	600.000	Pesaro	»	1.500.000
Brescia	»	1.700.000	Perugia . . .	»	1.000.000
Mantova . . .	»	3.700.000	Frosinone . .	»	300.000
Pavia	»	8.500.000	Latina	»	3.500.000
Sondrio . . .	»	200.000	Rieti	»	500.000
Bolzano . . .	»	7.000.000	Roma	»	6.000.000
Trento	»	14.000.000	Viterbo	»	2.200.000
Padova	»	7.700.000	Chieti	»	3.100.000
Rovigo	»	1.100.000	L'Aquila . . .	»	700.000
Treviso . . .	»	26.000.000	Teramo . . .	»	700.000
Udine	»	5.000.000	Bari	»	21.500.000
Venezia . . .	»	12.700.000	Brindisi . . .	»	15.100.000
Verona	»	15.200.000	Foggia	»	12.000.000
Vicenza . . .	»	9.000.000	Lecce	»	27.100.000
Gorizia . . .	»	200.000	Taranto . . .	»	12.100.000
Bologna . . .	»	2.000.000	Matera . . .	»	800.000
Ferrara . . .	»	700.000	Potenza . . .	»	1.900.000
Forlì	»	7.400.000	Catanzaro . .	»	1.900.000
Modena . . .	»	22.600.000	Reggio C. . .	»	300.000
Parma	»	700.000	Catania . . .	»	300.000
Piacenza . . .	»	2.000.000	Messina . . .	»	300.000
Ravenna . . .	»	17.500.000	Palermo . . .	»	2.500.000
Reggio E. . . .	»	23.000.000	Trapani . . .	»	18.000.000
Arezzo . . .	»	200.000	Cagliari . . .	»	9.000.000
Firenze	»	300.000	Nuoro	»	1.600.000
Grosseto . . .	»	900.000	Sassari	»	1.800.000
Livorno . . .	»	400.000	Altre Provincie	»	2.000.000
			TOTALE . . .	L.	400.000.000

(5246)

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1963

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1963
Registro n. 10 Agricoltura e foreste, foglio n. 26

(5197)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1963.
Nomina del generale di squadra aerea in ausiliaria Renato Abbriata a presidente del Registro aeronautico italiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 del regio decreto 24 novembre 1938, numero 1912, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente istituzione del Registro aeronautico italiano;

Visto l'art 9 dello statuto del Registro aeronautico italiano, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1876;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1953, concernente la nomina del generale di squadra aerea in ausiliaria Felice Porro a presidente del Registro aeronautico italiano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1958, concernente conferma per un quinquennio del generale di squadra aerea in ausiliaria Felice Porro nella carica di presidente del Registro aeronautico italiano;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta

Articolo unico

A decorrere dal 15 febbraio 1963, il generale di squadra aerea in ausiliaria Renato Abbriata è nominato presidente del Registro aeronautico italiano.

Il Ministro per la difesa è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1963
Registro n. 21 Difesa-Aeronautica, foglio n. 309

(5302)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1963.
Classificazione tra le statali d'una strada denominata: Strada statale n. 430 « Della Valle del Garigliano ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959, registro n. 26 Lavori pubblici, foglio n. 30 e pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuta l'opportunità di inserire nella rete delle Strade statali la strada: « innesto Strada statale n. 6 presso il Bivio Stazione di Rocca di Evandro-incrocio Strada statale n. 7 presso Stazione di Fasano-innesto Strada statale n. 7-*quater*, presso il Bivio di San Vito » della lunghezza di km. 31+400, compresa, (al n. 319) nel predetto piano generale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada « innesto Strada statale n. 6 presso il Bivio Stazione di Rocca di Evandro-incrocio Strada statale n. 7 presso Stazione di Fasano-innesto Strada statale n. 7-*quater*, presso il Bivio di San Vito » è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 430 « della Valle del Garigliano ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1963

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1963
Registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 14

(5247)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1963.
Costituzione del Comitato interministeriale per lo zucchero d'importazione.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199, relativa alla devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411;

Considerato che con provvedimento in corso di pubblicazione del Comitato interministeriale dei prezzi, concernente l'istituzione della Cassa di conguaglio prezzo dello zucchero di importazione, è stabilito che l'ammissione alla integrazione del prezzo degli acquisti all'estero di zucchero è esaminata e decisa, per ogni operazione, da apposito Comitato interministeriale istituito con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con gli altri Ministri interessati;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla istituzione del Comitato interministeriale suddetto;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale dell'alimentazione, il Comitato interministeriale avente il compito di esaminare e decidere sull'ammissione delle singole operazioni di acquisto all'estero di zucchero all'integrazione di prezzo della Cassa conguaglio prezzo dello zucchero d'importazione, stabilendo altresì l'importo dell'integrazione e la data di decorrenza della valuta per il relativo pagamento, nonchè le condizioni alle quali l'integrazione stessa è subordinata.

Il Comitato di cui al precedente comma è composto da:

1) il direttore generale dell'alimentazione nel Ministero dell'agricolutura e delle foreste, che lo presiede;

2) il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

3) il direttore generale della produzione industriale nel Ministero dell'industria e del commercio;

4) l'ispettore generale capo degli affari economici nella Ragioneria generale dello Stato del Ministero del tesoro;

5) il direttore generale delle dogane nel Ministero delle finanze;

6) il direttore generale delle importazioni e delle esportazioni nel Ministero del commercio con l'estero;

7) il segretario generale del Comitato interministeriale dei prezzi.

In caso di assenza o di impedimento, i membri del Comitato possono essere sostituiti da funzionari dipendenti, di qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Al funzionamento del Comitato provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste mediante apposito ufficio di segreteria presso la Direzione generale dell'alimentazione, retto da un funzionario della stessa Direzione generale di qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Art. 2.

Coloro che intendono chiedere la pronuncia del Comitato di cui all'art. 1, sull'ammissione delle operazioni di acquisto all'estero di zucchero da importare in Italia alla integrazione della Cassa conguaglio del prezzo zucchero di importazione, debbono presentare domanda alla segreteria del Comitato stesso, nei termini e secondo le modalità stabiliti da detto Comitato.

Art. 3.

Le determinazioni adottate dal Comitato di cui all'art. 1 sulle singole domande sono comunicate all'operatore interessato, al Ministero del commercio con l'estero ed alla Cassa conguaglio prezzo dello zucchero di importazione con atto firmato dal presidente del Comitato medesimo.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1963

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria ed il commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

(5362)

DECRETO PREFETTIZIO 29 aprile 1963.

Modifiche nella composizione del Consiglio provinciale di sanità di Teramo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il proprio decreto n. 4013 Gab. del 1° dicembre 1961, con il quale si provvedeva alla costituzione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1961 1964;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione per morte o altre cause, di alcuni componenti del predetto consesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Sentito il medico provinciale;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità:

1. Lolli ins. Luigi, presidente degli Ospedali ed Istituti riuniti di Teramo in sostituzione del prof. Melchiorre Giovanni, deceduto dalla carica di presidente del predetto Ente ospedaliero;

2. Di Febo dott. Pietro, direttore sezione chimica del Laboratorio provinciale igiene e profilassi in sostituzione del dott. Dionisi Anselmo, deceduto;

3. Gramenzi dott. Bernardo, nuovo titolare della Direzione sanitaria Ospedale civile, in sostituzione del dott. Gadaleta Nicola;

4. Gadaleta dott. Nicola, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Teramo in sostituzione del dottor Fanini Enzo.

Teramo, addì 29 aprile 1963

Il prefetto: TEMPERINI

(5244)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1025 del 25 maggio 1963. Cassa conguaglio prezzo dello zucchero d'importazione

In relazione alla necessità e all'urgenza di completare il rifornimento dello zucchero sul mercato nazionale, la Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 1025 del 25 maggio 1963, ha adottato la seguente decisione.

CASSA CONGUAGLIO PREZZO DELLO ZUCCHERO D'IMPORTAZIONE

1. A norma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, è istituita, d'intesa con il Ministero del tesoro, ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con la stessa legge, la «Cassa di conguaglio prezzo dello zucchero d'importazione» allo scopo d'integrare la differenza tra i prezzi del mercato internazionale ed i prezzi dello zucchero stabiliti dal Comitato interministeriale dei prezzi per il mercato interno.

2. La integrazione di cui al punto 1. sarà stabilita per ogni operazione dall'apposito Comitato interministeriale costituito con decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste, di concerto con le altre Amministrazioni interessate, quale differenza tra il costo dello zucchero raffinato o cristallino, importato come tale o proveniente da greggio estero nazionalizzato, reso ai porti od ai transiti di confine o alle raffinerie, su vagone ferroviario o su altro mezzo di trasporto, ed i prezzi di vendita stabiliti dal Comitato interministeriale dei prezzi.

Inoltre, la Cassa conguaglio corrisponderà agli aventi diritto l'importo degli eventuali ulteriori interessi bancari sulle somme ad essi spettanti, debitamente documentati.

3. Con successivo provvedimento saranno emanate le norme per assicurare alla Cassa le disponibilità necessarie per far fronte ai pagamenti di cui al punto 2. ed alle spese di gestione, nonchè le modalità ed i limiti per il funzionamento e la gestione della Cassa di conguaglio in oggetto.

(5353)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Benedetto in Perillis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963, il comune di San Benedetto in Perillis (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.393.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5136)

Autorizzazione al comune di Filattiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1963 il comune di Filattiera (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5139)

Autorizzazione al comune di Comano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1963 il comune di Comano (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5140)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1963 il comune di Castelnuovo del Friuli (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.514.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5144)

Autorizzazione al comune di Aulla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1963 il comune di Aulla (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5141)

Autorizzazione al comune di Serre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1963, il comune di Serre (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.255.729, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5142)

Autorizzazione al comune di Trentinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1963, il comune di Trentinara (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.093.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5143)

Autorizzazione al comune di Zovencedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1963 il comune di Zovencedo (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.146.699, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5145)

Autorizzazione al comune di Villaga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1963 il comune di Villaga (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.287.193, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5146)

Autorizzazione al comune di Pelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1963 il comune di Pelago (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5148)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 18 *marzo* 1963
registrato alla Corte dei conti il 4 *maggio* 1963
registro n. 33 *Difesa-Esercito, foglio n.* 219

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 30 novembre 1924 Bollettino ufficiale 1924, dispensa 57, pagina 3329:

Delli Orletto Massimo, da Atri (Teramo), caporale 158° reggimento fanteria, matricola 28436. Il cognome viene così rettificato: Dell'Orletta.

Regio decreto 30 novembre 1924 Bollettino ufficiale 1924, dispensa 57, pagina 3334:

Ghidella Agostino, da Montemagno (Alessandria), sergente 118° reggimento fanteria (M.M.), matricola 24754. Il nome viene così rettificato: Giustino.

Decreto 31 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1948, registro n. 3 Esercito, foglio n. 308 Bollettino ufficiale 1948, dispensa 5, pagina 562.

Lavizzari Fausto di Luigi e di Juvalta Adele, da Sondrio, classe 1893, Colonnello degli alpini 9° alpini Divisione «Julia» (alla memoria). La data del fatto d'arme viene rettificata in: 16 dicembre 1942-21 gennaio 1943 (Fronte Russo).

Regio decreto 18 febbraio 1943, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1943, registro n. 13 Guerra, foglio n. 35 Bollettino ufficiale 1943, dispensa 65, pagina 4713.

Lopez Salvatore di Michele e di Vinci Geltrude, da Busacchi (Cagliari), volontario Gruppo Battaglioni GG. FF. Il cognome viene così rettificato: Lopetz.

Regio decreto 3 aprile 1926 Bollettino ufficiale 1926, dispensa 22, pagina 1386:

Rocco Giuseppe, da Treglie (Lecce), soldato 15° reggimento fanteria, matricola 3991, viene rettificato in: Rocca Giuseppe da Tuglie (Lecce).

Regio decreto 25 giugno 1925 Bollettino ufficiale 1925, dispensa 34, pagina 2098:

Rossi Francesco, da Roma, sottotenente 15° battaglione misto. Il nome viene così rettificato: Venceslao.

(5242)

Revoca di decorazione al valor militare

Decreto presidenziale 18 *marzo* 1963
registrato alla Corte dei conti il 4 *maggio* 1963
registro n. 33 *Difesa-Esercito, foglio n.* 221

Bonfirraro Fabrizio fu Pietro e fu Guccia (e non Nuccia) Giuseppina, da Palermo, classe 1911, capitano LXXXV (e non LXXV) battaglione coloniale.

La concessione della croce al valor militare, conferita al predetto ufficiale per il fatto d'arme di «Keren (A.O.) — e non A. S. — 22/25 marzo 1941, con regio decreto 7 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1949, Esercito, registro n. 13, foglio n. 154, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1949, dispensa 11, pagina 1956, ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, è revocata in quanto per lo stesso fatto d'arme è stata conferita al Bonfirraro una medaglia d'argento al V. M. con decreto presidenziale 12 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1950, registro 32, foglio 289, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1950, dispensa 19, pagina 2643.

(5243)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 101

Corso dei cambi del 29 maggio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,35	621,23	621,33	621,24	621,20	621,41	621,15	621,35	621,37	621,22
$ Can.	576,33	576,30	576,25	576,20	574,75	576,37	576,15	576,27	576,30	576,30
Fr. Sv.	143,87	143,82	143,84	143,845	145,82	143,90	143,83	143,85	143,87	143,82
Kr. D.	89,99	89,97	90 —	90,015	89,95	90,05	89,98	90 —	90,05	90,05
Kr. N.	86,94	86,93	87 —	86,96	87 —	86,95	86,97	86,92	86,96	86,95
Kr. Sv.	119,78	119,74	119,73	119,745	119,75	119,79	119,73	119,80	119,80	119,80
Fol.	172,86	172,80	172,82	172,79	172,80	172,90	172,785	172,85	172,88	172,85
Fr. B.	12,46	12,456	12,4575	12,4535	12,455	12,46	12,452	12,46	12,46	12,46
Franco francese	126,81	126,79	126,795	126,785	126,80	126,83	126,77	126,80	126,82	126,80
Lst.	1739,82	1739,95	1739,75	1740,075	1739,75	1740,17	1739,65	1740 —	1740,10	1739,90
Dm. occ.	155,09	156,01	156,045	155,995	156 —	156,12	155,96	156,10	156,12	156 —
Scell. Austr.	24,06	24,06	24,06	24,065	24 —	24,06	24,06	24,05	24,06	24,06
Escudo Port.	21,69	21,69	21,7225	21,695	21,70	21,69	21,69	21,67	21,69	21,69

Media dei titoli del 29 maggio 1963

Rendita 5 % 1935 106,325
Redimibile 3,50 % 1934 92,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione) 88,225
Id. 5 % (Ricostruzione) 99,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria) 98,50
Id. 5 % (Città di Trieste) 99,30
Id. 5 % (Beni Esteri) 98,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964) . . 100,375

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965) . . 100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1966) . . 101,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968) . . 102,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1969) . . 101,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970) . . 102,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971) . . 102,475
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966) . . 101,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 maggio 1963

1 Dollaro USA 621,195
1 Dollaro canadese 576,175
1 Franco svizzero 143,837
1 Corona danese 89,997
1 Corona norvegese 86,965
1 Corona svedese 119,737
1 Fiorino olandese 172,787

1 Franco belga 12,454
1 Franco francese 126,777
1 Lira sterlina 1739,862
1 Marco germanico 155,977
1 Scellino austriaco 24,062
1 Escudo Port. 21,692

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa mista « Fra assegnatari di Monterotondo », con sede in Castell'Azzara (Grosseto).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 maggio 1963 la Società cooperativa mista « Fra assegnatari di Monterotondo », con sede in Castell'Azzara (Grosseto), costituita per rogito Casali De Rosa in data 2 luglio 1955, repertorio n. 4144, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Antonucci Gerardo.

(4869)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il prof. Alberto Giovannini ha dichiarato lo smarrimento del diploma originale di laurea in giurisprudenza del figlio dott. Luigi Giovannini, nato a Bologna il 14 maggio 1920 e caduto in guerra, conseguito presso l'Università di Bologna il 30 maggio 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(5062)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Martello forestale governativo con sigla BF e n. 375

Facendo seguito all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 375 dell'11 dicembre 1962, si comunica che il martello forestale governativo portante la sigla BF ed il n. 375 è stato ritrovato.

(5064)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti, il 23 aprile 1963, registro n. 14, foglio n. 16, è stato respinto, perchè inammissibile e irricevibile, il ricorso straordinario proposto dal custode demaniale Firenze Giovanni avverso il provvedimento in data 30 aprile 1960, prot. n. 11836, con il quale la Direzione generale del Demanio dichiarava respinta l'istanza del ricorrente, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della legge 26 febbraio 1952, n. 67, l'attribuzione di una delle qualifiche di mestiere previste dalla tabella *A*) annessa alla citata legge.

(4892)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognomi nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 6 luglio 1937, n. 2436/R/Gab., con cui alla signora Ebenkofler Anna, nata a Campo Tures il 21 luglio 1901, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Montepiani;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 4 febbraio 1963 dalla signorina Montepiani Ilda, figlia della predetta in atto residente a Merano;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1948, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 6 luglio 1937, numero 2436/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signorina Montepiani Ilda, nata a Bolzano il 9 giugno 1931 e in atto residente a Merano, viene ripristinato nella forma tedesca di Ebenkofler.

Il sindaco del comune di Merano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 8 maggio 1963

Il Vice commissario: PUGLISI

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 14 dicembre 1937, n. 3268/R/Gab., con cui al sig. Amort Vincenzo, nato a Maranza il 21 gennaio 1889, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Dall'Oro;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 15 luglio 1959 dalla signorina Dall'Oro Anna Luigia, figlia del predetto in atto residente a Nassereith (Austria);

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 14 dicembre 1937, n. 3268/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signorina Dall'Oro Anna Luigia, nata a Rio Pusteria il 6 giugno 1937, e residente a Nassereith-Fernstein n. 424 - Tirolo, viene ripristinato nella forma tedesca di Amort.

Il Console generale d'Italia in Innsbruck provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 4°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 10 maggio 1963

Il Vice commissario: PUGLISI

(4895)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande del concorso per esame a centodieci posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 5 luglio 1962.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1963, si dispone quanto segue:

Art. 1.

Il penultimo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 5 luglio 1962, concernente l'esclusione delle donne dal concorso a centodieci posti di ufficiale giudiziario, è soppresso.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esame a centodieci posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 5 luglio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 21 luglio 1962, scaduto il 21 settembre 1962, è riaperto per il periodo di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5331)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli a trecento posti di agente tecnico in prova nella carriera del personale ausiliario tecnico dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a trecento posti di agente tecnico in prova nella carriera del personale ausiliario tecnico dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza.

La metà dei posti di cui sopra è riservata:

a) agli impiegati dei ruoli organici e dei ruoli aggiunti delle carriere del personale ausiliario del Ministero delle finanze;

b) agli appuntati e finanzieri della Guardia di finanza con almeno cinque anni di servizio e con età non superiore ai 45 anni;

c) ai salariati che, alla data del 14 agosto 1962, abbiano prestato, per almeno un anno, lodevole servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria con compiti corrispondenti a quelli della qualifica a cui aspirano;

d) al personale che, comunque assunto o denominato, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Il suddetto concorso è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica secondo quanto stabilito al successivo art. 11.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza di V elementare) ed essere in possesso della patente automobilistica non inferiore alla categoria « C ».

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, induito o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto a 45 anni;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età e protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio, dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi

per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempreché non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

c) per gli appuntati e finanzieri della Guardia di finanza con almeno cinque anni di servizio;

7) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, abbiano prestato servizio presso gli uffici della Amministrazione stessa per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente;

8) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generali affari generali e personale - Ufficio concorsi o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

estremi della patente di guida;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda una delle sedi (indicate all'art. 11) presso la quale desiderano sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Presentazione dei titoli

I candidati hanno facoltà di produrre a corredo delle domande di ammissione al concorso, qualsiasi titolo, diploma od attestato ufficiale che essi ritengano utile ai fini del concorso stesso.

Non si terrà conto dei documenti che perverranno dopo il termine indicato all'art. 4 anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 6.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma dell'art. 8.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale a termini del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, determina i criteri di valutazione dei titoli, esprime il giudizio sulla prova pratica di scrittura sotto dettato e sulla prova di idoneità tecnica e forma la graduatoria di merito degli aspiranti giudicati idonei.

Art. 8.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati idonei che intendono far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 9, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 10.

Art. 9.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 8 e quelli residenti all'estero nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio:

titolo originale di studio o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 200, della licenza di 5ª elementare.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 100. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

H) Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità comprovante il possesso della patente di guida di cui al precedente art. 2, ovvero estratto notarile della patente medesima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;
5) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità comprovante il possesso della patente di guida di cui al precedente art. 2, ovvero estratto notarile della patente medesima.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quello dei ruoli aggiunti, quello già inquadrato nei ruoli transitori e gli operai dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 200, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico;
4) certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato dalla competente autorità comprovante il possesso della patente di guida di cui al precedente art. 2, ovvero estratto notarile della patente medesima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6.

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 10.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale di-

mostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera q), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 8;

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare;

v) i salariati dell'Amministrazione finanziaria che godono della riserva dei posti dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, su carta bollata da L. 100, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono da cui risulti che il candidato alla data del 14 agosto 1962 abbia prestato, per almeno un anno lodevole servizio con compiti corrispondenti a quelli della qualifica di agente tecnico;

z) i candidati che beneficiano delle disposizioni in cui alla lettera d) dell'art. 1 e al n. 7) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

Art. 11.

Prova pratica di scrittura sotto dettato e prova di idoneità tecnica.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato e della prova di idoneità tecnica si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova di idoneità tecnica verterà sulla guida e manutenzione degli automezzi.

La prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo nel giorno che sarà stabilito con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si effettuerà in Roma e presso le Intendenze di Finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino e Venezia.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova di idoneità tecnica avrà luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto la prova pratica di scrittura sotto dettato, quanto la prova di idoneità tecnica saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato e la prova di idoneità tecnica i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario personale e, qualora ne siano sprovvisti, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta di identità.

Art. 12.

Graduatoria del concorso

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti complessivamente assegnati a ciascuno di essi nella valutazione dei titoli, nella prova pratica di scrittura sotto dettato e nella prova di idoneità tecnica.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dal quinto comma dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, beneficieranno della esenzione del periodo di prova.

Art. 14.

Trattamento economico.

Ai vincitori del concorso indetto col presente decreto ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori impiegati non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1963
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 286. — BAIOCCHI

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al

Ministero delle Finanze Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a (provincia di . . il . e residente in . . . (provincia di .) via chiede di essere ammesso al concorso a trecento posti di agente tecnico in prova nella carriera del personale ausiliario tecnico dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2)

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria presso la scuola in data . di essere in possesso della patente automobilistica categ. « C » rilasciata dalla Prefettura di in data . e, per quanto riguarda gli obblighi militari (5)

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato nella sede di

. . . lì 196. .

Firma . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (i profughi che godono dell'elevazione del limite massimo di età a 45 anni dovranno altresì dichiarare espressamente di essere disoccupati); decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato, od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, appuntato della Guardia di finanza o finanziere con cinque anni di servizio.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(4334)

Concorso per esami a cinquecentocinquantanove posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinquencentocinquantanove posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette.

Due terzi dei posti di cui sopra sono riservati ai candidati i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del titolo di studio qui sotto indicato:

diploma di maturità classica o scientifica o corrispondente diploma di licenza liceale conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, ovvero:

a) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un Istituto tecnico governativo, o corrispondente diploma di Istituto tecnico (sezione ragioneria) o diploma di Istituto commerciale conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) diploma di perito industriale capotecnico, rilasciato dalla sezione industriale e artigiana di un Istituto tecnico governativo, o corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

c) diploma di Istituto tecnico (Sezione fisico-matematica), conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato il 32° anno di età qualora, oltre al titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando, siano forniti di un diploma di laurea.

I suddetti limiti di età sono elevati:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137).

3) Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della Repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato o per coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione stessa per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze, Direzione generale degli affari generali e del personale, Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo all'allegato 1) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso, Direzione generale affari generali e personale, Ufficio concorsi o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero, Direzione generale affari generali e personale, Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale, Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titoli di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubbblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio:

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle Intendenze di finanza della Repubblica indicate all'articolo 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.
Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.
Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenі dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel succesivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.
Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 200. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno invece produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

c) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato asegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titoli di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quello dei ruoli aggiunti, quello già inquadrato nei ruoli transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 200, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente dalla cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427, del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 200;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1962, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i militari ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 200, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per

i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lett. *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lett. *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione univeristaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 200, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 8 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 300 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino e Venezia.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 11.

Programma di esame — Prove scritte

Parte prima:

Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:

Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza

Principi di economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

nozioni di diritto costituzionale;

principi generali sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

nozioni di geografia economica e commerciale (prodotti, industrie e commerci speciali dei vari Stati e delle loro colonie, con particolare riferimento ai paesi di largo movimento commerciale. Centri e porti di notevole importanza commerciale);

nozioni di statistica generale ed economica (o del commercio);

cenni generali sui trattati e gli accordi doganali, commerciali e di navigazione;

nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze;

L'esame orale è integrato da una prova di conoscenza della lingua francese o inglese o tedesca a scelta del candidato.

Art. 12.

Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1963
Registro n. 14 Finanze, foglio n. 9. — BAIOCCHI

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al:

Ministero delle finanze — Direzione generale degli affari generali e del personale — Ufficio concorsi — ROMA

Il sottoscritto nato a (Provincia di .) il e residente in (Provincia di .) via chiede di essere ammesso al concorso a cinquecentocinquantanove posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle Dogane e II. II.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2).

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso in data e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5)

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di

. . li . 19

Firma

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del Sig. . . . . . (6)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (i profughi che godono dell'elevazione del limite massimo di età a 45 anni dovranno altresì dichiarare espressamente di essere disoccupati); decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati e invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui lo aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(4578)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA

Concorso per titoli ed esami a due posti di ispettore superiore dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (E.N.C.C.).

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di ispettore superiore dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta.

E' peraltro in facoltà dell'E.N.C.C. di aumentare il numero dei posti messi a concorso anche dopo la chiusura dello stesso, subordinatamente alle esigenze di servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano, salva, per gli italiani non appartenenti alla Repubblica, l'applicazione dell'art. 51, comma secondo, della Costituzione;

2) età non inferiore ai 25 anni e non superiore ai 45, in cui deve ritenersi assorbita qualsiasi elevazione eventualmente spettante;

3) laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche, conseguita presso una Università della Repubblica o altro Istituto equiparato.

Possono presentare domanda anche laureati in materie affini, sotto riserva che la laurea sia dichiarata, a giudizio dell'E.N.C.C., equipollente a quelle sopra indicate;

4) buona condotta;

5) sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento, sia in sede che in missione, tenute presenti le particolari esigenze del servizio ispettivo.

Il possesso del predetto requisito può essere accertato con visita medica da parte dell'E.N.C.C., in qualsiasi momento;

6) godimento dei diritti politici;

7) aver adempiuto agli obblighi di leva o esserne stato esentato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 200, dovrà essere fatta pervenire, in piego raccomandato, all'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (Direzione generale - Ufficio del personale) in Roma, viale Regina Margherita n. 262, entro e non oltre il 15 luglio 1963.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana o gli estremi della documentazione della qualità di italiano non appartenente alla Repubblica, valida per l'ammissione ai pubblici uffici;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1) certificato di buona condotta, in carta bollata da lire 200, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente bando;

2) certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità accademica e munito del visto del rettore, con l'indicazione dei voti riportati sia nell'esame di laurea sia negli esami delle singole materie obbligatorie e facoltative, del corso di laurea;

3) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 200;

4) certificato rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso di istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorrerà uguale certificato rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante ha avuto precedentemente la residenza;

5) i titoli ritenuti utili ai fini della valutazione di merito (posti già occupati, lavori e incarichi svolti, che denotino particolare esperienza nell'impiego ispettivo, pubblicazioni, titoli di studio diversi da quello richiesto per l'ammissione al concorso, ecc.);

6) per chi ricopre un pubblico impiego, attestazione dell'Amministrazione, in carta bollata da L. 200, dalla quale risulti se il concorrente sia attualmente sottoposto a procedimento disciplinare.

I concorrenti che siano impiegati dello Stato o dipendenti dell'E.N.C.C. sono dispensati dal produrre i certificati di cui ai numeri 1) e 3).

Il candidato dovrà inoltre indicare nella domanda gli estremi (titolo, data di rilascio e numero) di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario personale; tessera postale; porto d'armi; passaporto; patente automobilistica; carta d'identità.

La firma del candidato in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Qualora l'aspirante sia impiegato dello Stato o dell'E.N.C.C., è sufficiente il visto del capo dell'ufficio.

L'E.N.C.C. trasmetterà comunicazione individuale agli interessati circa la loro ammissione o meno al concorso.

Art. 4.

Gli esami del concorso (che si svolgeranno in Roma) consisteranno in due prove scritte e una prova orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) diritto privato;

2) diritto tributario.

La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti:

1) diritto amministrativo;

2) ragioneria generale ed applicata;

3) contabilità di Stato;

4) tecnica industriale e commerciale.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti del documento di riconoscimento indicato nella domanda di ammissione.

Per ciascuna delle prove scritte (per il cui svolgimento è consentito il solo uso dei codici e delle collezioni di leggi senza annotazioni) saranno concesse 7 ore di tempo.

Il diario delle prove scritte e della prova orale sarà comunicato in tempo utile agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice sarà composta di cinque membri (oltre un segretario senza diritto di voto), nominati dal commissario dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta.

La Commissione avrà a disposizione, per la votazione dei concorrenti, un punteggio complessivo di 100 punti, dei quali, prima dell'inizio delle prove ed in un'unica seduta plenaria, stabilirà la ripartizione tra prove scritte, prova orale e titoli di valutazione, determinando altresì i punteggi minimi per l'ammissione alla prova orale e per la dichiarazione di idoneità.

In base al punteggio così attribuito, la Commissione formerà, tra gli idonei, la graduatoria generale di merito, che, previa approvazione da parte del commissario dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, sarà pubblicata nel Bollettino dell'Ente.

Art. 6.

I vincitori del concorso dovranno, nei termini che saranno indicati, presentare all'E.N.C.C. i documenti di rito ed assumere servizio.

Essi saranno equiparati, ai soli effetti economici, ai funzionari dello Stato, coefficiente 402 (direttore di sezione), con le maggiorazioni stabilite per il trattamento dei dipendenti dell'E.N.C.C.

Art. 7.

I vincitori saranno sottoposti a un periodo di prova di sei mesi, prorogabile per altri sei mesi a giudizio dell'E.N.C.C.

Durante il periodo di prova verrà tenuto un apposito corso di addestramento, al termine del quale sarà sotenuta una prova pratica vertente (oltre che su argomenti di carattere tecnico-ispettivo) sulla legislazione doganale, sulla disciplina della imposta generale sull'entrata e sulla legislazione concernente l'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta.

La conferma in servizio è subordinata al risultato favorevole sia del corso di addestramento sia del periodo di prova.

Anche durante il periodo di prova sarà corrisposto il trattamento economico di cui all'art. 6.

In caso di conferma in servizio, il periodo di prova potrà essere riscattato ai fini del trattamento di previdenza per i dipendenti dell'E.N.C.C.

Roma, addì 8 maggio 1963

Il commissario: BRANZI

(5299)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Lecce

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Lecce (classe 1ª);

Visto il decreto ministeriale in data 6 maggio 1963, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851; ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Lecce, nell'ordine appresso indicato:

1. Schiavina dott. Renato . . punti 89,09 su 132
2. De Palo dott. Vittorio . » 86,64 »
3. Rianò dott. Enrico . » 84,18 »
4. Pianigiani dott. Quintilio . . » 83,76 »
5. Succi-Cimentini dott. Flobert . . » 82,08 »
6. Gaetti dott. Giuseppe . » 81,75 »
7. Merolli dott. Rocco . . . » 81,62 »
8. Chiarello Salvatore . . . » 81 — »
9. Zaffarano dott. Michele . . . » 80,82 »
10. Di Palma dott. Leucio . . . » 80.45 »
11. Tossi dott. Carlo . . . » 78.69 »
12. Campanelli dott. Giovanni . . » 78.66 »
13. Giambitto dott. Giuseppe . . . » 78,27 »
14. Epifani dott. Francesco . . » 77.57 »
15. Di Pilla dott. Giovannangelo . » 76.55 »
16. De Gaetano dott. Angelo » 76,13 »
17. Bonasia dott. Michele . » 75.54 »
18. Balducci Ottavio . . » 74,50 »
19. Di Conza dott. Beniamino . . » 73,55 »
20. Di Santo dott. Angelo . . . » 71,50 »
21. Nobile Cosimo . » 70 — »
22. Aiello dott. Salvatore . . » 68,79 »
23. Albi-Marini dott. Muzio . . » 64.72 »
24. Napolino dott. Francesco . . » 62,86 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(5296)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.